

ove si legge: « delle quali (preture) però essi conservano la piena titolarità, ed alle quali per le temporanee applicazioni dei titolari deve subito assegnarsi in supplenza un vicepretore di carriera ».

Ora pare a me, e prego l'onorevole ministro di correggermi se penso erroneamente, che il significato dell'articolo sia chiaro, e cioè che i pretori non possono essere applicati a questa temporanea funzione se non per un periodo di un anno, durante il quale conservano la titolarità, avendo supplito alle preture cui prima era provveduto mediante vicepretore di carriera. Quindi è chiaro che, in caso di bisogno, gli stessi pretori applicati temporaneamente possono ritornare alla loro pretura.

Questo è il senso della legge.

ORLANDO V. E., *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ORLANDO V. E., *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Il senso della disposizione è proprio quello detto ora dall'onorevole Sandrini, cioè che il pretore applicato al tribunale resta titolare della pretura da cui proviene, tanto che l'ultimo capoverso parla di supplenza; e si supplisce chi è temporaneamente impedito. Ciò è confermato dal fatto che l'applicazione non può durare oltre un anno, non già tre anni. Il periodo di tre anni ha una finalità diversa: questa disposizione, cioè, non può valere che per tre anni, ma il pretore non può stare applicato al tribunale più di un anno.

Per dir la verità, anch'io, non essendone l'autore, rimasi sorpreso leggendo quell'articolo; ma poi me ne sono reso conto. La finalità dell'articolo è la seguente: poichè, approvata la legge, il ritorno al giudice collegiale troverà delle difficoltà (e non so se saranno sormontabili con lo stesso articolo quinto) nella mancanza di personale disponibile, si è voluto per un certo periodo, fino all'attuazione della legge, aver sottomano un numero di magistrati per costituire il collegio.

Credo che l'onorevole Veroni sarà soddisfatto.

VERONI. Sono soddisfatto.

PRESIDENTE. Se non vi sono altre osservazioni, pongo a partito l'articolo 5.

(È approvato).

Art. 6.

« Nei casi di urgente necessità di servizio, il ministro può disporre che i funzionari

dell'ordine giudiziario e delle cancellerie promossi, tramutati od applicati, raggiungano la nuova destinazione anche prima della registrazione del relativo decreto alla Corte dei conti. E nel caso di mancata registrazione del decreto, il funzionario sarà considerato come in missione per il tempo in cui avrà prestato servizio in esecuzione del decreto stesso. »

(È approvato).

Art. 7.

« Pel conferimento dei posti di giudice e di sostituto procuratore del Re di quarta categoria che rimarranno vacanti in attuazione della presente legge, è data facoltà al ministro di bandire un concorso per esame tra gli uditori giudiziari nominati anteriormente alla presentazione del presente disegno di legge al Parlamento, che abbiano compiuto il tirocinio di almeno sei mesi.

« L'esame avrà luogo in Roma secondo le norme che saranno fissate nel regolamento.

« Esaurito l'esame tra gli uditori, il ministro potrà per una sola volta bandire un altro concorso tra i laureati in giurisprudenza che non abbiano superato 30 anni di età e siano iscritti nell'albo degli avvocati da almeno due anni, od in quello dei procuratori da almeno quattro anni.

« I vincitori del concorso, che provengono dal Fôro, non possono essere destinati nel primo triennio agli uffici giudiziari nella cui giurisdizione avevano all'atto della nomina la propria residenza professionale, od esercitavano abitualmente il loro ministero ».

(È approvato).

Art. 8.

« L'articolo 9 della legge 19 dicembre 1912, n. 1311, è modificato nel modo seguente:

« La nomina dei giudici e sostituti procuratori del Re ha luogo in seguito ad un esame pratico. All'esame sono ammessi gli uditori giudiziari che abbiano compiuto due anni di tirocinio, anche in qualità di vicepretori.

« L'esame pratico avrà luogo in Roma, sarà in iscritto e a voce, e verserà sulle materie e con le norme che saranno stabilite dal regolamento.

« L'uditore, il quale in due concorsi sia dichiarato non idoneo, è dispensato dal servizio. »

(È approvato).